



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 28/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.-

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 19:12 , nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	AGOSTINI STEFANO	X	
2	BARDELLI ROBERTO	X		11	SHKURTAJ XHULIANO	X	
3	GORBI FEDERICO	X		12	LA PIETRA PATRIZIA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	CIONI SANDRO	X	
5	VETTORI BENEDETTA	X		14	BENINI CATERINA	X	
6	GARGINI ILARIA	X		15	ROMAGNOLI FRANCESCO	X	
7	CHITI SILVIA	X		16	BARBASSO SILVANO	X	
8	LOTTI ELISA	X		17	BASETTI ANDREA	X	
9	GARGINI LUIGI	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Roberto Bardelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale gestisce la seduta mediante strumentazione informatica.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Lotti Elisa, La Pietra Patrizia, Barbasso Silvano

La seduta è: Pubblica

La trascrizione degli interventi verrà riportata nella trasposizione del file audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 744, che conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante delibera del Consiglio Comunale;
- il comma 749 che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 133 del 1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base pari allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo

0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante delibera del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 14.03.2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2023, le aliquote del tributo come segue:

- Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze 0,60%
con detrazione di € 200,00
- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)..... 0,60%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli 0,96%
- Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" 1,06%
- Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie1,06%

Visto il comma 756 della L. nr. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1, Legge nr. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 160/2019 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente l'elaborazione di un apposito delle stesse;

Preso atto che con la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, è stato chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del Federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757, ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023/2025;

- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.06.2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

- Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze 0,60% con detrazione di € 200,00
- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)..... 0,60%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli 0,96%
- Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" 1,06%
- Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie 1,06%

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Bardelli

Il Segretario Comunale
Vera Aquino

(atto sottoscritto digitalmente)